

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE
SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI POTENZA DEL LAGONEGRESE**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA



Pagina 1 di 7



SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto del capitolato	pag. 3
Art. 2. - Durata del servizio	pag. 3
Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi	pag. 3
Art. 4. - Periodo di prova	pag. 3
Art. 5. - Controllo sulla esecuzione del contratto	pag. 3
Art. 6. - Revisione prezzi	pag. 4
Art. 7. - Modalità di pagamento	pag. 4
Art. 8. - Inadempimenti e Penalità	pag. 5
Art.9.- Modalità di applicazione delle penalità	pag. 5
Art.10.- Risoluzione del contratto	pag. 5
Art.11.- Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	pag. 6
Art.12.- Foro competente	pag. 6
Art.13.- Norma di rinvio	pag. 7

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciale di Gara disciplina l'appalto per l'esecuzione, da parte della Ditta Aggiudicataria, di tutte le prestazioni connesse ai servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliera San Carlo e dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza del Lagonegrese.

Le caratteristiche tecnico-prestazionali dei servizi oggetto dell'appalto, nonché alcuni altri aspetti di natura tecnico-economica, sono riportati in apposito Allegato 1 "Capitolato Tecnico Prestazionale" al Disciplinare di Gara.

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata pari a 60 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna degli impianti, che l'Amministrazione procederà ad effettuare in favore della Ditta Aggiudicataria, per ogni singolo lotto, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Per accertare il regolare adempimento da parte della DA delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione provvederà ad eseguire verifiche di conformità in corso di esecuzione delle prestazioni, ai sensi degli artt. 312 e seguenti del DPR 307/2010.

Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

Qualora la certificazione di conformità annuale e finale risulti favorevole, le trattenute a garanzia effettuate durante l'annata trascorsa saranno versate alla Ditta Aggiudicataria.

La responsabilità della DA riferita agli impianti che ad essa vengono affidati in gestione decorre dal giorno della firma del verbale di consegna degli impianti stessi. Il verbale sarà redatto, dall'Amministrazione in contraddittorio con la DA e con quella uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza e stato di conservazione degli impianti e della relativa documentazione consegnata. Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l'efficienza degli impianti e delle parti costituenti gli impianti stessi, le eventuali necessità e la natura di preventive revisioni degli impianti in precarie condizioni richieste dalla DA.

Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione della DA, nel predetto verbale; in caso contrario, gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza della DA, la quale dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Alla scadenza dell'appalto gli impianti affidati in gestione dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione in condizioni di funzionalità; l'Amministrazione verificherà la sussistenza delle predette condizioni redigendo apposito verbale di riconsegna degli impianti.

Art. 3 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro ed accessorie, ivi incluse le tasse ed imposte che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto, saranno per intero a carico della DA.

Art. 4 - PERIODO DI PROVA

L'Amministrazione effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a sei mesi, decorrenti dalla data di avvio dei servizi, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza dei servizi alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo delle attività eseguite, decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Prima dell'avvio del servizio, la DA dovrà comunicare all'Amministrazione di aver adempiuto alle operazioni in tema di subentro dell'appalto. In tale fase, l'Amministrazione non rivestirà alcuna funzione nei rapporti intercorrenti tra il personale impiegato dall'azienda cessante rispetto all'azienda subentrante.

Art. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio reso dalla DA deve rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali. L'Amministrazione eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

È facoltà dell'Amministrazione verificare che la DA sia dotata di macchinari, strumentazioni ed attrezzature e disponga delle figure professionali atte a garantire la piena rispondenza dei servizi al Disciplinare di Gara e

all'offerta della DA, anche eventualmente mediante il controllo della busta paga degli operatori, che la DA si impegna a mettere a disposizione nei tempi e modi richiesti.

L'Amministrazione avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la conduzione e la manutenzione degli impianti, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Amministrazione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi sarà operata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Non è ammessa revisione dei prezzi contrattuali durante il corso del primo anno, nel quale i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili.

Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del canone sarà effettuato in rate bimestrali, con cadenza posticipata a 60 (sessanta) giorni, previa presentazione di:

1) fattura di importo pari al 95% (novantacinqueper cento) della rata, controllata e successivamente vistata per la liquidazione dal referente dell'Amministrazione incaricato, a cui verranno portate in deduzione le eventuali penalità applicate;

2) calcolo del numero complessivo di ore mensili prestate, suddivise per soggetti impiegati.

Il residuo 5% (cinqueper cento), trattenuto a garanzia, sarà liquidato unitamente all'ultima rata del 31 dicembre di ogni anno, ovvero unitamente all'ultima rata successiva alla riconsegna degli impianti, a seguito di accertamento delle condizioni degli impianti e del rispetto da parte della DA di tutte le prescrizioni del presente Capitolato.

La fatturazione relativa alle eventuali attività di manutenzione straordinaria sarà effettuata con cadenza bimestrale posticipata. Per dette attività dovranno essere redatti dei S.A.L. con cadenza bimestrale, e di conseguenza sarà emesso il certificato di pagamento e relativa fattura, decurtati della ritenuta di garanzia del 5% (cinqueper cento) come sopra, entro 30 gg. A tal fine, la DA, al termine di ciascun bimestre, redigerà appositi giustificativi.

Le liste faranno puntuale riferimento al numero dell'ordinativo, alla data, ai prezziari di riferimento ed agli importi relativi.

Esse dovranno essere corredate dei documenti e di quant'altro (bolle di consegna firmate per avvenuta consegna, fatture, schizzi, disegni, certificazioni di conformità, ecc.) necessari alle verifiche preliminari per la loro contabilizzazione e per attestarne la regolare esecuzione.

Effettuati, in contraddittorio con l'impresa, i necessari controlli, l'Amministrazione predisporrà i documenti per la liquidazione delle spettanze maturate. Ciò entro un mese dalla data di presentazione delle liste di cui sopra da parte della DA.

Su tali pagamenti, posticipati dietro presentazione di regolare fattura, saranno operate le eventuali ritenute per applicazioni di penalità.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto verrà rilasciato contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Sull'importo netto dell'importo indicato nella fattura bimestrale sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la DA si obbliga:

1. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all'Amministrazione in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

2. tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

3. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) fornito dall'Amministrazione in relazione

a ciascun lotto di gara.

4. l'inadempimento degli obblighi da parte della DA in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni del comma 6 del citato art. 3, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il

procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l'attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di 3 inadempimenti.

5. gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere - fatta salva l'applicazione delle sanzioni del comma 6 dell'art. 3 - all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione.

6. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 8 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'Amministrazione verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Capitolato Speciale di Gara, dai documenti complementari e da tutta la documentazione contrattuale applicabile e, a tal fine, attiva un controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempimenti che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l'Amministrazione provvederà a contestarle per iscritto alla DA, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

In ogni caso, in caso di inosservanza delle norme contrattuali, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito alla DA e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

L'importo delle penali sarà trattenuto sul pagamento delle fatture.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la DA dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare l'Amministrazione potrà applicare le penali di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

La DA non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute. Tutte le riserve che la DA intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) durante l'esecuzione dell'appalto, avvalendosi della facoltà consentite dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", potrà essere esercitata tale facoltà, che va comunicata preventivamente mediante preavviso;
- b) interruzione del servizio per fatto imputabile alla DA;

Pagina 5 di 7

- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; in tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite;
- e) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto di appalto si riterrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- f) nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano stati accertati n. 3 casi di parziale o occasionale inadempimento delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- g) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento (che impediscono l'esercizio dell'attività) della DA, ovvero, in caso di raggruppamento, anche di una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- h) quando a carico della DA sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- i) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Amministrazione;
- k) nel caso in cui, nel corso della esecuzione del contratto, l'aggiudicatario siano state contestate penali per un importo superiore a 20.000,00 euro nell'arco dell'intero periodo contrattuale, ovvero 10.000,00 euro annui;

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della DA, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, e di affidare a Terzi il contratto, o la parte rimanente di questo, in danno della DA inadempiente.

Alla DA inadempiente sono addebitate i danni diretti ed indiretti, nonché il rimborso dei maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà affrontare per la rimanente durata contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente del codice civile, art. 1452 e seguenti.

L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa; in tal caso l'Amministrazione tratterà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale e addebiterà inoltre le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni.

La DA sarà tenuta ad effettuare una comunicazione a mezzo Raccomandata A/R all'Amministrazione e la disdetta avrà effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della stessa.

In caso di morte del fornitore persona fisica, le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'Amministrazione la facoltà di ritenere cessato il contratto.

Art. 11 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. A tal scopo la DA fornirà all'Amministrazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza per i lotti 1 e 2, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Nel caso in cui la transazione non trovi esecuzione, e quindi risulti l'inadempimento alla medesima, si conferma la reviviscenza del rapporto controverso, e quindi sarà possibile agire in giudizio tanto per la risoluzione della transazione e il risarcimento del danno, tanto per ottenere l'adempimento del primo rapporto contrattuale sul quale verteva la controversia trattata dalla transazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere dal contratto in essere, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione (giudice amministrativo) ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative di carattere generale, nonché a tutte le normative in materia di impianti vigenti e che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dell'appalto.

